

SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**Legge Qualificata****Progetto di legge****"Modifica della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche - Legge Elettorale"**

## Art. 1

Il comma 2 dell'articolo 4 della Legge 6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

## "Art. 4

"1. Le sezioni elettorali sono istituite nel territorio dei Castelli di Città, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e a Dogana; con decreto delegato, su proposta della Commissione Elettorale, verrà stabilito il numero delle sezioni elettorali per ogni sede nonché l'istituzione di un seggio speciale riservato ai malati intrasportabili presenti in territorio. L'elettore esercita il diritto di voto nella sezione elettorale cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione esercita il diritto di voto in tale sezione. Se ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica esercita il diritto di voto in una delle sezioni riservate agli elettori residenti all'estero, istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle. La Commissione Elettorale detta i criteri di assegnazione degli elettori residenti all'estero alle sezioni riservate.

2. Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 1000 elettori, né meno di 400. Ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati più di 2000 elettori, né meno di 800. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con decreto delegato su proposta della Commissione Elettorale."

## Art. 2

Il comma 1 dell'articolo 6 della Legge 6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

## "Art.6

1. Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate dalla Commissione di cui al comma 3, sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano:
  - a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita ed il codice ISS
  - b) l'indirizzo di residenza."

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino  
[segreteria.interni@gov.sm](mailto:segreteria.interni@gov.sm) - [www.interni.segreteria.sm](http://www.interni.segreteria.sm)T +378 (0549) 882425  
F +378 (0549) 885080



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI

Art. 3

Il comma 2 dell'articolo 6 della Legge 6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 6

1. Le liste elettorali devono essere autenticate nell'ultima pagina, dopo l'ultimo elettore iscritto, dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato; con l'atto di autenticazione è indicato il numero degli elettori iscritti."

Art. 4

Il comma 4 dell'articolo 12 della Legge 6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 12

4. I certificati d'iscrizione sono notificati dall'Ufficio Elettorale di Stato a mezzo del servizio postale per semplice lettera raccomandata."

Art. 5

Il comma 1 dell'articolo 27 della Legge 6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 27

1. Costituito l'Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede ad apporre il timbro della sezione e a firmare le schede sul dorso."



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI

Art. 6

Il comma 9 dell'articolo 36 della Legge 6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 36

9. Sono nulle le schede seguenti:

- le schede che non siano quelle di Stato;
- le schede che non rechino il timbro della sezione;
- le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
- le schede che presentino scritte o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;
- le schede non compilate con la matita copiativa."

Art. 7

Norma di coordinamento

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche è abrogato.
2. Il comma 1 dell'articolo 17 della Legge 29 luglio 2013 n. 100 è abrogato limitatamente alla disposizione relativa alla notificazione dei certificati elettorali.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino  
[segreteria.interni@gov.sm](mailto:segreteria.interni@gov.sm) - [www.interni.segreteria.sm](http://www.interni.segreteria.sm)

T +378 (0549) 882425  
F +378 (0549) 885080